

IVA

Split payment: rimborsi Iva per i fornitori di P.A.

di **Dottryna**



Il meccanismo dello *split payment* mira a garantire, da un lato, l'Erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori della P.A. che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, la P.A. stessa, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la specifica disciplina dei rimborsi Iva connessa al meccanismo alla luce delle modifiche introdotte dalla Manovra correttiva e dei chiarimenti della circolare AdE 27/E/2017.

In applicazione del meccanismo dello *split payment*, il fornitore:

- **addebita** l'Iva alla P.A. o società cessionaria/committente,
- **senza**, però, **incassarla**.

Si determina così in capo al fornitore una "strutturale" **eccedenza di Iva detraibile**.

Al fine di **limitare** gli **effetti finanziari negativi** per i fornitori della P.A., la [lettera c\) del comma 629, articolo 1, della L. 190/2014](#) ha modificato la disciplina dei **rimborsi** di cui all'[articolo 30, comma 2, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), che nell'individuare i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'**eccedenza detraibile** (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l'ipotesi in cui questi esercitino **esclusivamente o prevalentemente attività** che comportano l'effettuazione di **operazioni** soggette ad imposta **con aliquote inferiori** a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, **quinto, sesto e settimo comma**, "*nonché*", nella nuova formulazione, "*a norma dell'articolo 17-ter*".

Ciò consente ai **fornitori** della P.A. e società controllate, in sede di richiesta di rimborso avanzata nella dichiarazione annuale o nell'istanza trimestrale, di computare nel calcolo dell'aliquota media, tra le **operazioni** c.d. **ad aliquota zero**, le operazioni effettuate nei confronti della P.A. o società.

Si badi che l'effettuazione di operazioni soggette al regime dello *split payment*, **non costituisce un presupposto autonomo** ai fini della richiesta di rimborso, ma tali **operazioni** saranno **considerate**, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del **presupposto "aliquota media"**.

Il [comma 630 dell'articolo 1 della L. 190/2014](#) prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il **rimborso** è eseguito **in via prioritaria**, i fornitori della P.A., limitatamente al **credito** rimborsabile **relativo** alle **operazioni** soggette alla **scissione dei pagamenti**.

In ossequio a tale disposizione, l'[articolo 8 del D.M. 23.01.2015](#), così come modificato dal [D.M. 20.02.2015](#), ha previsto la **priorità** per i **rimborsi Iva** (annuali e infrannuali) richiesti dai soggetti che effettuano operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dello *split payment* in base al presupposto della **differenza dell'aliquota Iva media** delle vendite e degli acquisti.

Peraltro, al fine di **ampliare** la platea dei rimborsi prioritari da *split payment*, **non** operano le **condizioni** previste dall'[articolo 2 del D.M. 22.03.2007](#), che rimangono però in vigore per le altre categorie di rimborsi prioritari e richiedono:

- l'**esercizio dell'attività da almeno tre anni**;
- una **eccedenza detraibile** richiesta a rimborso d'importo **pari o superiore a 10.000 euro**, in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale;
- una **eccedenza detraibile** richiesta a rimborso di importo **pari o superiore al 10%** dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

L'ammissione al **rimborso prioritario** è comunque **limitata** all'eccedenza detraibile derivante dalle **operazioni soggette alla scissione dei pagamenti**, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva.

Pertanto, le operazioni da *split payment* danno diritto all'erogazione prioritaria solo nel **limite** dell'ammontare dell'**imposta** applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.

Atteso che il **rimborso prioritario** è spettante solo nel caso in cui

- sia integrato il presupposto dell'"*aliquota media*" e
- nel limite dell'imposta relativa alle operazioni in *split payment*,

diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso

da *split payment* sia **prioritario solo per una parte dell'importo**, mentre la parte restante rimane soggetto all'**esecuzione ordinaria**, fermo restando che la relativa **istruttoria** rimane **comunque unica per l'intero importo**, giacché ciò è necessario ai fini della verifica della sussistenza del presupposto.

Pertanto, la priorità **opera** al momento della **liquidazione** della somma per la parte che corrisponde all'imposta applicata alle operazioni in *split payment*.

L'[articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017](#) introduce una rilevante novità relativamente ai **rimborsi da conto fiscale** per effetto della quale diverranno accelerati.

In particolare, si prevede che, dal **1° gennaio 2018**, i rimborsi da conto fiscale di cui all'[articolo 78 della L. 413/1991](#), a favore dei fornitori delle Amministrazioni pubbliche e società controllate, sono **pagati direttamente da Equitalia** in base ai **fondi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, senza la necessità di attendere l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le regola applicative saranno determinate con un apposito **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** che doveva essere emanato **entro 90 giorni dal 23 giugno 2017** (data di entrata in vigore della L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017).



OneDay Master

**I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E
LE PATOLOGIE SUI VERSAMENTI**

Scopri le sedi in programmazione >